

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 704

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, DE GREGORIO, PAGLIAI MORENA AMABILE, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, ALLEGRA, ASOR ROSA, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, BERLINGUER GIOVANNI, BIANCHI BERETTA ROMANA, FERRI, MASIELLO, NESPOLO CARLA FEDERICA, OCCHETTO, TORTORELLA**

*Presentata il 10 ottobre 1979*

Modifiche alle norme in materia di contribuzione a favore dell'Istituto nazionale « G. Kirner » e dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La storia di enti di assistenza a favore di particolari categorie si intreccia con la più generale storia della previdenza e della tutela dei lavoratori in caso di invalidità e di pensionamento precoce, e a tutela delle famiglie in caso di morte. La loro ragion d'essere era perciò dipendente o proporzionale al sistema pensionistico, più o meno efficiente, messo in atto da Istituti previdenziali nazionali. La conquista di un sistema previdenziale esteso a tutti i lavo-

ratori è abbastanza recente, di conseguenza l'assenza di una qualunque forma di tutela creò, alcuni decenni fa, i presupposti, validi, per l'istituzione di forme sostitutive.

La particolarità di enti di assistenza categoriali, quali l'ENAM (Ente nazionale di assistenza magistrale, nato dalla fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale col decreto legislativo del Capo provvisorio del-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lo Stato, 21 ottobre 1947, n. 1346) e l'Istituto « G. Kirner » (nato a Firenze col decreto-legislativo luogotenenziale n. 1428 e riordinato con legge 28 marzo 1968, n. 370) la cui costituzione e sopravvivenza economica sono legate al versamento di un contributo obbligatorio di tutti gli insegnanti inquadrati nei ruoli dello Stato, sta in un evidente vizio d'origine: la iscrizione obbligatoria di tutti i docenti, che divengono in tal modo « associati d'ufficio », anche quando sono venute meno le motivazioni prime e fondamentali del sorgere dell'Ente.

Questo carattere « anomalo » si è mantenuto lungo il tempo dell'attività dei due enti, nonostante i precisi e puntuali suggerimenti della Corte dei conti, la quale non solo segnalava l'esigenza di una più proficua utilizzazione dei mezzi finanziari, non esigui, dal momento che il contributo obbligatorio a carico degli iscritti è pari all'1 per cento dell'80 per cento dello stipendio, ma anche l'esigenza che: « come già posto in evidenza dalla Corte nella precedente relazione, avuto riguardo alla parziale coincidenza dell'attività assistenziale svolta dall'ENAM... con quella, più generale, svolta dall'ENPAS a favore di tutti i dipendenti dello Stato, ivi compresa la gestione di case di riposo, si addivenga, nelle sedi opportune, ad un riesame delle attribuzioni dell'Ente, che tenga conto, ai fini di un migliore assetto del settore, dell'attuale stato di sovrapposizione e frazionamento di competenze ». (Vedi: Relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'ENAM riferita agli anni 1968-69).

In presenza quindi di leggi dello Stato a favore dei suoi dipendenti, il carattere di questi Enti perdeva la sua peculiarità, assumendo aspetti di assistenza ag-

giuntiva, e postulava la trasformazione o soppressione degli stessi.

Non è qui il caso di ripercorrere la strada che ha visto questi Enti aumentare enormemente le loro entrate, e di entrare in merito ai criteri arbitrari con i quali essi redistribuivano parte di ciò che veniva acquisito con i versamenti obbligatori.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 rivedendo la materia, consente una trasformazione a determinate condizioni, degli Enti in questione in Associazioni volontarie con personalità giuridica di diritto privato, e viene, con ciò stesso a far decadere l'obbligatorietà dei contributi. Il X comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 prevede la soppressione dei contributi a carico dello Stato (indicati nel decreto istitutivo come « eventuali »), ed era non solo opportuno ma giusto prevedere la cessazione dei versamenti obbligatori a carico degli associati « d'ufficio ».

La presente proposta di legge provvede a questa omissione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e nel successivo decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, affinché gli insegnanti che non intendono associarsi nel caso in cui i suddetti Enti si trasformino in associazioni volontarie, non siano più costretti a una trattenuta illegale.

Con l'articolo 1 si intende appunto far decadere l'obbligatorietà della contribuzione a carico degli insegnanti; con l'articolo 2 si intende disciplinare, secondo quanto disposto dall'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 la materia della delega di riscossione da parte delle Associazioni in oggetto per i propri associati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

In attuazione di quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le contribuzioni a carico del personale docente di cui all'articolo 12 della legge 28 marzo 1968, n. 370, e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, e successive modificazioni, cessano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

Il personale insegnante della scuola primaria e secondaria ha facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore delle associazioni nazionali costituite ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio.

L'ammontare della contribuzione mensile e le modalità di pagamento sono stabilite dai competenti organi statutarî delle predette associazioni.